



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## **BANDO N. 301.30**

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE - APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RESIDENTE NELLA REGIONE LOMBARDIA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) DI MILANO

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante *“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge n. 165 del 27 settembre 2007”*;

**VISTO** il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”*

**VISTO** lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 01 marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, *“Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione”*, per le parti compatibili;

**VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992 n. 194, *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni riguardante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

**VISTO** il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, "*Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*";

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 35, 35-bis, 37 e 38;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145;

**VISTO** il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

**VISTA** la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

**VISTA** la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

**VISTA** la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” ed in particolare l’art. 8, comma 1;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

**VISTO** il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito il comma 2-bis all’art. 20 della Legge 104 del 5 febbraio 1992;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il CCNL vigente del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

**VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l’art. 1, commi 147-149, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

**VISTA** la direttiva n. 1/2019, recante “*chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – L. 12 marzo 1999, n. 68 – L. 23 novembre 1998, n. 407 – L. 11 marzo 2011 n. 25*”;

**PRESO** atto delle risultanze esposte nel prospetto informativo al 31.12.2019, relativo alle posizioni lavorative da coprire nel corso dell’anno 2020 (art. 6, comma 9, legge n. 68/1999);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178/2020 del 16 luglio 2020 con la quale è stata autorizzata l’emanazione, tra gli altri, di un bando di concorso per il reclutamento di una unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1, Legge 12/3/1999, n. 68 da assegnare all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) di Milano;

**RAVVISATA** la necessità di adempiere alla copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 68/99;

## DECRETA

### Art. 1

#### Posti messi a concorso

1. E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, residenti nella Regione Lombardia per la copertura di un posto di VI livello professionale – profilo Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, da assegnare all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), di Milano.

### Art. 2

#### Requisiti di ammissione e partecipazione

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  - b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

- c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d) godimento dei diritti civili e politici;
  - e) il possesso del Diploma di Istruzione secondaria di II grado conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
  - f) la residenza nella Regione Lombardia;
  - g) l'iscrizione all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99; il suddetto requisito deve essere posseduto anche alla data di eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro;
  - h) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese da verificarsi in sede di colloquio;
  - i) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera da verificarsi in sede di colloquio;
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso.

## Art. 3

### Domanda di partecipazione – Termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata esclusivamente via Internet, utilizzando l'applicazione informatica "Selezioni online" disponibile nel sito CNR <https://seleziononline.cnr.it> seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è **di trenta giorni** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
3. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
4. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
  - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
  - ✓ residenza e codice fiscale;
  - ✓ cittadinanza;
  - ✓ se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- ✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
- ✓ il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
- ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
- ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- ✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 10, comma 3 del presente bando;
- ✓ l'eventuale necessità di ausili in sede di prove d'esame in relazione alla specifica disabilità;
- ✓ di appartenere alle categorie riservatarie disciplinate dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ✓ di essere iscritto nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all'art.1 della Legge n. 68/99;
- ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
- ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

5. Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

## Art. 4

### Modalità di presentazione della domanda

1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
  - a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato: per registrarsi utilizzare il link Nuova



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

registrazione. Per coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione sempre su questo sito, non è necessario ripetere la registrazione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk.

- b) compilare la domanda;
  - c) allegare il Pdf del curriculum vitae et studiorum inserendo tutte le informazioni sia di tipo sostanziale che formale relative ai titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice;
  - d) allegare il pdf di un documento di identità completo di tutte le sue parti, con firma leggibile e in corso di validità;
  - e) stampare il modulo (*compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda*), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
  - f) stampare il modulo (*compilato automaticamente come il precedente*), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
  - g) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
2. Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della domanda.
  3. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel precedente comma 1, lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

## Art. 5

### Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
  - a) la sottomissione in procedura della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quanto specificato al precedente articolo 4, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g);
  - b) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g);
  - c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## Art. 6

### Curricula – Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni di cui al successivo comma 4.
3. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.  
Le informazioni inserite nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
4. Il candidato, a pena di esclusione, deve allegare il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di identità, con firma leggibile e in corso di validità come indicato all'art. 4 del bando.
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
6. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

## Art. 7

### Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR, ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti. La composizione della commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) (vedere sezione Lavoro) e sul sito Selezioni On Line <https://selezionionline.cnr.it/jconon/>
2. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della commissione.
3. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina, la Commissione tiene la prima riunione, nel corso della quale procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
5. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94)

## **Art. 8 Valutazione dei titoli**

1. La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta di cui al successivo art. 9 comma 1 e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
  - a. formazione: punteggio del titolo di studio, corsi massimo punti 15
  - b. titoli di servizio: attività lavorativa massimo punti 10
  - c. pubblicazioni, rapporti tecnici massimo punti 5

## **Art. 9 Esami**

1. Gli esami si articolano in:
  - a) una prova scritta a contenuto teorico/pratico, redatta in lingua italiana, che consisterà nella composizione di un elaborato o nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica, diretta ad accertare le conoscenze del candidato in merito alla seguente tematica: "esperienza nel supporto tecnico alla ricerca, nel settore della chimica analitica, con particolare attenzione alle tecniche strumentali."
  - b) una prova orale, consistente nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta e del curriculum. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri e dell'informatica di base (utilizzo della posta elettronica, strumenti di videoscrittura e/o fogli di calcolo, gestione di file pdf, etc.)
2. La Commissione dispone, per la valutazione, di 40 punti per la prova scritta, e di 30 punti per la prova orale.





# Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Il giorno ed il luogo della prova è comunicato ai candidati con le modalità indicate all'art. 3, comma 5, con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non può essere concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
  - a) del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli;
  - b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale è reso noto ai candidati ammessi, con le modalità indicate all'art. 3, comma 5, almeno venti giorni prima di quello della data fissata dalla Commissione.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza delle nozioni di informatica, della lingua straniera e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
12. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame;
13. Non trova applicazione ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo il disposto di cui all'art. 7, comma 3, del DPR 487/94.
14. Ai sensi degli artt. 247-249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le attività della Commissione esaminatrice, nonché le prove orali del concorso potranno svolgersi anche in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto delle garanzie di pubblicità e trasparenza definite dalle medesime disposizioni di legge.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## Art. 10

### Regolarità degli atti

#### Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Responsabile del procedimento, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del DPR 487/94, risultanti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese dal candidato nella domanda di partecipazione;
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato in forma protetta, per il solo uso degli interessati, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it> di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## Art. 11

### Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto presso la sede dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) sede di Milano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VI livello professionale – profilo Collaboratore Tecnico Enti Ricerca con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 29 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.
3. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR Contratti di Lavoro, la documentazione richiesta con la lettera di assunzione.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## Art. 12

### Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: [concorsi@cnr.it](mailto:concorsi@cnr.it) - PEC: [concorsi@pec.cnr.it](mailto:concorsi@pec.cnr.it)).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

## Art. 13

### Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR [www.cnr.it](http://www.cnr.it) sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

## Art. 14

### Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo alla selezione di cui al presente bando è l'Avv. Mariano Di Giulio, Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale CNR – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 49932172 – fax 0649933852 – e-mail [concorsi@cnr.it](mailto:concorsi@cnr.it) – PEC: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it)).

## Art. 15

### Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

## Art. 16

### Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

INGUSCIO MASSIMO  
04.12.2020 11:25:50 CET